

mutamenti geopolitici e, in particolare, per il drastico ridimensionamento di analoghe basi nel nord Europa (Belgio, Olanda e Germania);

già l'anno scorso si parlò della richiesta Usa, mai recapitata al comune di Pisa, di un intervento per allargare il Canale dei Navicelli all'altezza della Darsenetta dove arrivano piccole navi fluviali per le operazioni di carico e scarico del munizionamento;

ufficialmente oggi si parla di « snellimento operativo » ma nel concreto, sempre secondo *Il Tirreno*, si sta attuando un progetto d'ampliamento e ristrutturazione;

in virtù degli accordi del 1951 tra Roma e Washington e degli altri accordi segreti che regolano questa materia, il comune di Pisa, quello di Livorno e gli altri enti territoriali non hanno praticamente voce in capitolo, « gli Usa possono, di fatto, intervenire come meglio credono » —:

se le informazioni diffuse dalla stampa risultino in tutto o in parte veritiere, se il Ministro sia a conoscenza di progetti di ampliamento della base in questione e di quali progetti nel porto di Livorno; se non ritenga che, superato il mezzo secolo dalla fine della seconda guerra mondiale, simili decisioni così delicate per la sicurezza dei cittadini italiani e dell'ambiente, dovrebbero comunque avvenire nel rispetto delle autorità locali e con la massima trasparenza. (4-09008)

BULGARELLI. *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre 2002 le autorità militari presentarono un progetto per l'utilizzo di 120 ettari delle Casermette di Bibbona (Cecina) per farne un centro militare d'addestramento alla guerriglia, riproducendo un villaggio, e realizzando tra l'altro poligoni di tiro, piste per carri armati;

l'area in oggetto della richiesta è però da tempo divenuta oggetto di vivo interesse

naturalistico e tutela tradottasi in indicazioni di non cementificazione, mancano sfortunatamente studi che stabiliscano le reali condizioni dell'area, non è inoltre ancora chiaro se siano stati colà testati e/o immagazzinati proiettili ad uranio impoverito e, in questo senso, l'interrogante ha da tempo presentato un atto di sindacato ispettivo (4-05721) la cui risposta è ancora inevasa;

i rappresentanti degli enti territoriali competenti hanno da tempo espresso in diverse occasioni l'intenzione di valorizzare quest'area dal punto di vista ambientale;

la legge n. 898 del 24 dicembre 1976 prevede una commissione paritetica per armonizzare le esigenze di difesa con quelle degli enti territoriali, coerentemente si auspica una concertazione con la regione Toscana prima di prendere decisioni sull'area in questione —:

se non si ritenga di dover spedatamente procedere ad uno studio delle condizioni sanitarie ed ambientali del sito in questione e ad eventuali bonifiche in modo da rendere possibili eventuali dismissioni, quali siano gli attuali progetti dell'esercito per l'area e se non si ritenga di dover dare attuazione la legge n. 898 del 24 dicembre 1976 coinvolgendo anche la regione nel processo decisionale. (4-09040)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, il rapporto dollaro-euro sta creando serissimi problemi alle economie europee in genere ed all'economia italiana in particolare;

secondo i più accreditati analisti economici la divisa americana sarebbe ancora destinata a salire;

la situazione è dunque rappresentata dall'andamento negativo dei fondi obbligazionari dell'area del dollaro nel 2003, che sconta il calo della moneta americana che, nel corso dell'anno, ha perduto il 20 per cento del proprio valore;

gli esperti non escludono che il dollaro, il cui valore di equilibrio è di 1,10-1,15, possa raggiungere il valore di 1,30-1,35;

l'aggravante di questa situazione è determinata dal fatto che questo indebolimento sta pesando soltanto sulla nostra moneta e sulla sterlina, e non sulle divise giapponesi o cinesi;

fra l'altro è di tutta evidenza che l'economia statunitense, in un anno cruciale per l'imminenza delle elezioni presidenziali, cercherà di approfittare nel trarre il massimo del beneficio possibile dalla debolezza del dollaro —:

quali possibili contromisure il governo intenda adottare al fine di contrastare i riflessi negativi per la nostra economia, derivanti dalla debolezza del dollaro, con riferimento alla prospettiva di una ulteriore intera attualità di un rapporto dollaro-euro e in relazione alle forti difficoltà già presenti per la nostra industria manifatturiera da almeno un anno e mezzo. (3-03073)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le recenti vicende legate al « crac » Parmalat ed alla vicenda Cirio hanno inevitabilmente generato indagini delle procure della Repubblica nei confronti di molti istituti di credito per valutare responsabilità o comunque corresponsabilità nei terremoti finanziari che hanno scosso la vita italiana di questi ultimi mesi;

gli istituti di credito si stanno adoperando con evidente precipitazione per chiedere improvvisi « rientri » da parte di grandi e medie aziende del nostro Paese e comunque per ridurre in misura sensibile gli affidamenti;

importanti e prestigiosi istituti del sistema bancario, dopo avere « largheggiato » con aziende che si sono rese protagoniste di crimini economici capaci di scuotere addirittura l'economia nazionale, dopo essersi, in taluni casi e secondo le ipotesi accusatorie di alcune procure, resi complici di alcuni parziali segmenti di attività illecite, improvvisamente « tirano i remi in barca » rischiando ancora una volta di provocare giganteschi danni economici soprattutto al sistema del *made in Italy*, che rischia di rimanere senza un'adeguata e razionale « spalla » finanziaria, strumento essenziale per mantenere alto il livello della concorrenzialità delle nostre imprese;

il sistema economico-produttivo nazionale rischia dunque un nuovo pericolosissimo scossone rappresentato da un irrazionale irrigidimento dell'intero sistema bancario che passa da un lassismo imperdonabile nei confronti di grandi gruppi (durato per la verità alcuni lustri) ad un rigore immotivato nei confronti di gruppi che, molto probabilmente, per fortuna nulla hanno a che vedere con il ... codice penale —:

se, di fronte a tali gravi rischi per l'economia nazionale e per il sistema produttivo nazionale (ripresi dall'autorevole quotidiano *Finanza & Mercati* di martedì 17 febbraio 2004 alle pagine 1 e 2), non ritenga di dover intervenire con sollecitudine ed urgenza nei confronti del mondo del credito affinché la situazione venga affrontata con una politica che, nel più rigoroso rispetto per l'autonomia decisionale delle banche, tuttavia gestisca con prudenza costruttiva e con senso di responsabilità il rapporto con le imprese del *made in Italy* che, in un frangente economico mondiale già di per sé difficile ed in una contingenza caratterizzata dalla sfida

tremenda dei Paesi del Far East, non hanno certo bisogno di vedersi improvvisamente chiudere le porte del credito, ancor più in considerazione del fatto che le regole di Basilea 2 già di per sé comporteranno maggior rigore da parte delle banche. (3-03077)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Repubblica* di sabato 14 febbraio 2004, alle pagine 10 ed 11, ha pubblicato una fotografia raffigurante Calisto Tanzi e Sergio Cragnotti mentre fa bella mostra di sé, al centro, l'immagine di un alto ufficiale della Guardia di Finanza;

è di tutta evidenza, ad avviso dell'interrogante, il tentativo del quotidiano di dimostrare una connessione o comunque un filo logico fra le poco commendevoli vicende del gruppo Parmalat o del gruppo Cirio e la Guardia di Finanza;

nel caso di specie la fotografia afferma falsamente che l'alto ufficiale rappresentato nelle fotografie sarebbe il Generale Roberto Speciale, comandante della Guardia di Finanza;

la fotografia e la falsa indicazione del comandante della Guardia di Finanza indubbiamente esprimono un contenuto gravemente diffamatorio nei confronti del Corpo e della persona del suo comandante;

in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni, proprio in ragione della gravità dei delitti economici che si perpetrano nel nostro Paese, non è assolutamente tollerabile evitare di assumere iniziative di repressione giudiziale, in sede penale ed in sede civile, nei confronti dei responsabili —:

se il Comando della Guardia di Finanza ed il comandante del Corpo abbiano assunto — o comunque intendano assumere — iniziative giudiziali, sia in sede penale che in sede civile, nei confronti del quotidiano *Repubblica* per la fotografia pubblicata il giorno 14 febbraio 2004 alle

pagine 10 ed 11, tenuto conto del fatto che il prestigio del corpo e del suo comandante attengono ad un interesse generale oltre che individuale. (3-03078)

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'A.Gi.Mus., Associazione Giovanile musicale è una associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1949 e operante tramite 60 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale;

il decreto legislativo n. 60 del 26 febbraio 1999, ed il decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, disciplinano il regime IVA delle attività spettacolistiche, prevedendo, in particolare, per i soggetti con volume di affari superiore ai 25.882,84 euro (50 milioni), l'obbligo della certificazione dei corrispettivi attraverso l'impiego di appositi misuratori fiscali;

l'A.Gi.Mus opera attraverso una unica partita IVA, conseguentemente le sessanta sezioni locali dovrebbero dotarsi di misuratori fiscali per essere in regola con le predette disposizioni di legge;

l'acquisto di misuratori e del relativo *software* comporterebbe un aggravio di costi annuali che supererebbe il contributo che il Ministero dei Beni Culturali eroga in loro favore per la lodevole attività che queste sezioni svolgono senza scopo di lucro da oltre 50 anni al servizio della promozione della musica fra i giovani e la terza età;

il comma 31 dell'articolo 2 della legge Finanziaria 2004 prevede l'estensione dell'esenzione prevista per le associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro, dalla legge n. 398 del 1991, recante « Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche » —:

se non ritenga opportuno, al fine di non disperdere la significativa esperienza dell'emerita associazione, che annovera ol-

tre cinque mila iscritti, adottare iniziative normative dirette ad estendere le agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, a tutte quelle associazioni senza scopo di lucro finanziate dal Ministero dei Beni Culturali – Dipartimento dello Spettacolo – per le loro finalità statutarie in campo musicale ed artistico. (3-03080)

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i commi 20-27 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004 hanno previsto alcune agevolazioni contributive in favore delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario;

si tratterebbero di misure per il pagamento agevolato dei contributi previdenziali pregressi da parte delle aziende che, a causa di eventi eccezionali verificatisi entro il 30 settembre 2003, versano in precarie condizioni economiche;

la concreta operatività di tali misure è però subordinata alla emanazione di appositi decreti attuativi da parte del ministero dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali —:

quando verranno emanati i predetti decreti attuativi e se, nelle more dell'emanazione, non ritengano opportuno emanare provvedimenti che evitino la riscossione dei contributi pregressi e le procedure esecutive portate avanti dall'Inps sulla base delle disposizioni generali. (3-03089)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

una delle più preoccupanti (ma più credibili) interpretazioni degli eventi finanziari che in tutto il mondo — ed anche in Italia — stanno fagocitando le risorse

dei piccoli risparmiatori è individuata nella crisi strutturale del sistema finanziario internazionale, contrassegnata dalla presenza di una bolla speculativa assolutamente al di fuori di ogni possibilità di controllo e dunque prossima alla bancarotta;

è di tutta evidenza che, laddove tale tesi avesse fondamento, sarebbe praticamente al di fuori di ogni realistica previsione un'ipotesi di ripresa dell'economia;

le ragioni di tale tesi sono condensate nel raffronto fra due cifre che, se esatte, dimostrerebbero la gravità inaudita della situazione economica internazionale: a fronte di un Pil mondiale di 41.000 miliardi di dollari circola una bolla speculativa di 400.000 miliardi di dollari, con un rapporto sconcertante di 1 a 10;

la tesi è che non ha rilevanza l'aumento del Pil in termini monetari se ad esso non corrisponde un aumento reale dell'economia produttiva;

il rischio è che una economia globale finanziarizzata continui a porsi al servizio di pochi speculatori regolarmente bene informati e sistematici e scientifici razziatori delle risorse dei piccoli risparmiatori, regolarmente male informati —:

se risponda a verità che a fronte di un Pil mondiale di 41 mila miliardi di dollari ruoti una bolla speculativa finanziaria di circa 400 mila miliardi di dollari;

in caso affermativo, se non si ritenga del tutto improbabile una ripresa della crescita dell'economia reale;

se non si ritenga, invece, di dover promuovere, alla luce della ipotesi di una crisi sistemica mondiale, strategie di riorganizzazione dell'intero sistema finanziario internazionale con l'adozione di quella che viene comunemente chiamata una « nuova Bretton Wood », che consenta di individuare, prevenire e comunque immediatamente « sgonfiare » le bolle speculative e che favorisca i settori più importanti e significativi dell'economia reale e produttiva. (3-03096)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, PATARINO, GERACI, CARUSO, MEROI, RICCIUTI e GHIGLIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'incredibile vicenda dei prodotti finanziari « My Way » e « 4You » messi sul mercato da Monte Paschi di Siena, si arricchisce continuamente di nuovi e sconcertanti particolari;

dopo l'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex-direttore generale della Banca del Salento e quindi di Monte Paschi Siena Vincenzo de Bustis e dell'ex-presidente del gruppo bancario leccese Lorenzo Gorgoni, si è appreso che la Banca d'Italia avrebbe presentato un rapporto al Monte dei Paschi di Siena in cui si sottolineava che, vendendo prodotti di tal genere, il Monte dei Paschi di Siena non valutava « le possibili ricadute sui rapporti di lungo periodo con la clientela, i riflessi reputazionali sul marchio e financo i rischi legali implicati » (cf. *Il Giornale* di venerdì 20 febbraio 2004 alla pagina 8);

peraltro la Banca d'Italia, pur avendo individuato « rischi legali impliciti », con lettera del 3 giugno 2002 cominciò la conclusione dell'istruttoria senza l'adozione di alcun provvedimento;

a novembre 2003 il Monte dei Paschi di Siena, a fronte del dilagare della protesta dei risparmiatori, stimava di dover restituire 85 miliardi di euro ai 6.599 risparmiatori che avevano acquistato prodotti speculativi;

il Governo di recente ha varato una normativa a tutela dell'economia e del risparmio, mostrando encomiabile interesse per la sorti soprattutto dei piccoli risparmiatori;

ad opinione degli interroganti, la Banca d'Italia, avendo individuato la presenza di « rischi legali impliciti » nell'intera operazione, avrebbe dovuto invece assumere provvedimenti nei confronti del Monte dei paschi di Siena —

se non ritenga di dover individuare normativamente nuove modalità di controllo preventivo, per la piena tutela dei risparmiatori, nei confronti dell'attività di promozione e di vendita di prodotti finanziari da parte degli istituti di credito;

se non ritenga di dover individuare idonee formule di pubblicità delle pronunce giudiziali, sia civili che penali, nei confronti di istituti di credito per la vendita di prodotti giuridicamente ... « avariati », al fine di indurre le banche medesime ad una rigorosa osservanza delle regole di buona fede. (3-03097)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

FLUVI, CHITI e BELLINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, esclude le unità immobiliari definite di pregio dall'applicazione della diminuzione del 30 per cento del prezzo di mercato, generalmente praticata nelle vendite degli immobili del patrimonio pubblico; fra i criteri identificativi per la definizione di immobili di pregio vi è quello della « ubicazione nel centro storico, individuato in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A) »;

alcune unità abitative di proprietà pubblica, site in Firenze in via Masaccio ed in via Toselli, coinvolte nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, risultano inserite tra gli immobili considerati di pregio individuati dal decreto ministeriale 31 luglio 2001, con il quale sono stati individuati gli immobili interessati dall'operazione di cartolarizzazione cosiddetta « SCIP 1 »;

tali immobili, sebbene inseriti nel piano regolatore generale di Firenze nella zona omogenea di tipo A, appartengono

alla sottozona A3, relativa alle aree del centro storico esterno alle mura della città, e, soprattutto, non presentano aspetti di rilievo sotto il profilo storico-artistico e documentale;

l'automatica qualificazione come immobili di pregio di tutte quelle unità abitative inserite nei piani regolatori generali nelle zone omogenee di tipo A risulta pertanto sostanzialmente iniqua, in quanto parifica impropriamente il regime di immobili che presentano caratteristiche molto diverse fra loro, a tutto svantaggio degli inquilini degli immobili di minor pregio, i quali si trovano illogicamente esclusi dal più favorevole trattamento riconosciuto a tutti gli altri inquilini;

la *ratio* della vigente normativa in materia non appare peraltro volta a realizzare tale inaccettabile equiparazione, in quanto l'inserimento nella zona omogenea di tipo A costituisce solo uno dei criteri per l'identificazione degli immobili di pregio: tale conclusione appare del resto confermata dallo stesso tenore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione degli immobili da trasferire alla società di cartolarizzazione nell'ambito dell'operazione cosiddetta « SCIP 3 », il quale specifica che la qualificazione quale immobile di pregio non è in alcun modo connessa ad eventuali altre classificazioni dell'immobile effettuate in precedenza a qualunque altro fine —:

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche in via amministrativa ed interpretativa, al fine di evitare il prodursi di tale palese disparità di trattamento, anche se rientranti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione già effettuate (cosiddette « SCIP 1 » e « SCIP 2 »), onde escludere il rischio di pregiudicare gli inquilini di detti immobili, che non possono godere della riduzione del 30 per cento del prezzo di mercato praticata agli altri inquilini per l'acquisto dei medesimi immobili. (5-02878)

LEO e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 2005 dovrebbero entrare in vigore i nuovi principi contabili internazionali (*International accounting standards* — IAS), i quali cambieranno radicalmente il sistema di imputazione in bilancio degli elementi patrimoniali, introducendo, in luogo del criterio del costo storico, il principio del *fair value*, ossia la valutazione delle poste contabili in base al valore equo di mercato;

il processo di standardizzazione dei mercati finanziari e creditizi, da una parte (si pensi in Europa alla normativa comunitaria sui servizi finanziari e alla procedura Lamfalussy e, per quanto concerne il credito, al nuovo Accordo di Basilea 2 sulla regolazione del capitale), e, dall'altro, quello concernente la contabilità di impresa (IAS), avranno un effetto dirompente sui mercati; segnatamente, il nuovo assetto dei principi contabili potrebbe avere delle ripercussioni notevoli sulle capacità di finanziamento delle imprese, in quanto, incidendo sui criteri di determinazione (valutazione) del patrimonio, potrebbe comportare conseguenze non desiderabili sia sul versante del credito bancario — posto che nel nuovo accordo di Basilea la funzione del credito (disponibilità e costo dello stesso) sarà maggiormente ancorata al livello di rischio del prestatore, per il quale la solidità patrimoniale assumerà un ruolo crescente rispetto ad esempio al mero giro d'affari — sia sul piano del ricorso al mercato dei capitali di rischio —:

quali siano, al riguardo, le valutazioni del Governo e, in particolare, se non ritenga utile valutare l'opportunità, sulla scorta di quanto emerso anche in taluni paesi europei, di adottare iniziative anche in sede comunitaria volte a differire l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili internazionali, oppure limitarne l'applicazione ai soli bilanci consolidati ai fini dell'informativa agli investitori, in considerazione delle difficoltà organizzative e finanziarie particolarmente gravi che potrebbero insorgere nei periodi di sfavorevole andamento del ciclo economico. (5-02879)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con delibera consigliare n. 48 in data 30 giugno 2000, il consiglio comunale di Rottofreno (in provincia di Piacenza) apportava una variazione al bilancio di previsione 2000, alla relazione programmatica relativa agli investimenti e al bilancio pluriennale, mediante destinazione di risorse in entrata alla somma di lire 12.677.100.000, di cui l'importo ipotizzato di lire 9.540.000.000, previsto per effetto dell'alienazione del terreno di ragioni comunale, allora adibito in parte a campo sportivo nella frazione di S. Nicolò, partita contabile da utilizzarsi nella realizzazione di un nuovo centro sportivo comunale (cosiddetta entrata di scopo);

la competenza in materia del consiglio comunale deriva dall'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 267 del 2000;

con atto n. 108 del 4 aprile 2001, la giunta comunale di Rottofreno deliberava di procedere all'alienazione dell'area di proprietà, sita in località Riva Trebbia della frazione di S. Nicolò (Piacenza), per il corrispettivo medio di lire 130.000 al metro quadrato;

con lo stesso atto, la giunta di Rottofreno deliberava altresì:

a) la realizzazione del centro sportivo in località S. Nicolò (Piacenza);

b) l'approvazione del progetto definitivo esecutivo di detto centro;

c) l'introduzione della gara d'appalto per l'affidamento del 1° stralcio di detti lavori;

la giunta comunale di Rottofreno revocava successivamente, con delibera n. 157 del 14 giugno 2001, l'appalto già bandito, nonostante le offerte relative fossero pervenute al comune, omettendo di valutare adeguatamente le gravi conseguenze che sarebbero derivate per gli equi-

libri di bilancio. Risultavano, infatti, scoperte le spese già sostenute per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo, nonché per l'espletamento della gara: detti oneri venivano successivamente coperti, con provvedimento adottato in sanatoria, per un importo complessivo di lire 539.000.000;

la giunta comunale di Rottofreno, prima di procedere nella direzione su indicata, avrebbe dovuto — invece — predisporre una variazione al bilancio di previsione 2000, finanziando le spese e gli oneri relativi. La delibera di revoca dell'appalto avrebbe dovuto evitare l'ipotesi, verificatasi per converso nella specie, di spese ed oneri corrisposti in carenza di disponibilità, per la mancata adozione della delibera di assestamento di bilancio e di autorizzazione alla loro erogazione. È nota la possibilità di destinare, al pagamento di spese ed oneri, fondi disponibili e non la devoluzione di incassi successivi, perciò non preventivamente dedicati. La ricognizione dei debiti, eseguita con atto della giunta comunale di Rottofreno n. 198 del 17 settembre 2001, appare — quindi — all'interrogante tardiva e priva di alcun concreto effetto sanante;

la delibera di giunta n. 157, in data 14 giugno 2001, di revoca della gara di appalto, appare gravemente viziata:

1. per non essere stata adottata dal consiglio comunale, come espressamente disposto dall'articolo 42, comma 2, lettera *l*) del decreto legislativo n. 267 del 2000;

2. per essere stata censurata dal Collegio dei revisori dei conti con processo verbale del 27 novembre 2001. Detto Collegio ha stigmatizzato:

a) la revoca di una entrata, proveniente dal deliberato appalto, in presenza di un bilancio consuntivo comprendente tale entrata, non più realizzabile per atto esclusivo della stessa pubblica amministrazione;

b) il riconoscimento di un debito, sia pur tardivamente accettato con delibera di giunta n. 198 del 17 settembre 2001, « senza contestuale reperimento

delle forme di finanziamento equivalenti, a salvaguardia dei corretti equilibri di bilancio;

l'alienazione dell'area edificabile (non occupata dallo stadio attuale per circa mq. 33.000, e dunque nella limitata superficie di circa mq. 22.500) non poteva essere adottata dalla giunta comunale sia perché non compresa nel novero degli atti attuativi della delibera del consiglio comunale di Rottofreno n. 48 del 30 giugno 2000, sia per essere stata detta vendita revocata dalla delibera di Giunta n. 157 del 14 giugno 2001 e sia, comunque, per essere detta alienazione prevista per ambito, superficie, corrispettivo e finalità del tutto diversi da quelli indicati con la delibera di Giunta n. 237 del 22 novembre 2001;

non è dato, inoltre, sapere se il patrimonio alienato sia stato declassificato da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile. È certo, invece, che i mappali citati in detto atto deliberativo di giunta, così come nel certificato di destinazione urbanistica in data 22 novembre 2001, erano errati, errore trasferito nel bando di alienazione del 29 novembre 2001. Infatti i mappali 794, 796 e 799 del foglio 18, come richiamati nel bando di gara, non risultano di ragioni comunali. Invero i mappali di proprietà comunale erano per converso il mappale 1562 del foglio 18 ed i mappali 44, 45, 46, 622, 794, 796 e 799 del foglio 19: l'errore consiste nell'aver citato il foglio anziché il foglio 19;

appare grave che, nonostante la società Immobiliare Riva Trebbia, partecipante all'asta, avesse segnalato la presenza del menzionato errore dei mappali, il comune di Rottofreno abbia egualmente dato corso all'aggiudicazione provvisoria della gara a favore della maggior offerente (la Società cooperativa-edilizia Piacenza '74 s.c.r.l.) senza apportare modifiche al bando, sicché l'errore risulta trasferito nel verbale di aggiudicazione del bene del 31 dicembre 2001;

la giunta comunale di Rottofreno (Piacenza) con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2002 confermava l'aggiudicazione definitiva

e la conseguente alienazione dell'area posta in gara a favore della Soc. Coop. Edilizia Piacenza '74 s.c.r.l.. Dal che si evince come risulti inconferente il richiamo all'autorizzazione alla vendita immobiliare a suo tempo approvata dal consiglio comunale con delibera n. 48 del 30 giugno 2000, poiché non costituente ad ogni effetto atto fondamentale ai fini dell'osservanza dell'articolo 42, comma 2, lettera l) del TUEL, in quanto detta delibera:

a) delineava un generico programma di alienazione, privo di specifica autorizzazione alla vendita degli immobili effettivamente citati in prosieguo da parte del comune di Rottofreno (Piacenza);

b) autorizzava, in ammessa e non concessa ipotesi, la vendita di mappali diversi e più precisamente dei mappali 794, 796 e 799 del foglio 19, anziché del foglio 18, oltreché delle ulteriori particelle di cui al foglio 19 mappali 44, 45, 46, 50, 621, 622, 623 e 624; al foglio 18 mappale 1562, per complessivi mq. 54.225, contro i mq. 22.500 oggetto di gara (delibera n. 237 del 22 novembre 2001 della giunta comunale di Rottofreno);

c) prevedeva la cessione di beni differenti per destinazione urbanistica, per modalità costruttive e per prezzo al metro quadrato, oltreché per fini in concreto perseguiti (di investimento nel primo caso; di riequilibrio del disavanzo del bilancio nell'ultima ipotesi);

appare evidente l'insanabile illegittimità di un'asta promossa da un organo incompetente (la giunta comunale in luogo del consiglio comunale). Di più: con certificato di destinazione urbanistica in data 7 gennaio 2002 si modifica l'errore riguardante il menzionato foglio 18. Ciò dà luogo ad una determina in data 12 gennaio 2002 da parte del responsabile delle risorse economiche del comune di Rottofreno a correzione dell'errore del foglio catastale, che peraltro permane nella delibera di giunta n. 237 del 22 novembre 2001, nel bando del 29 novembre 2001, nel verbale di aggiudicazione del 31 dicembre 2001 e nella delibera confermativa di definitiva aggiudicazione

immobiliare della giunta n. 1 del 2 gennaio 2002. Il rogito, infine, stipulato in data 25 gennaio 2002 fa erroneo riferimento alla ininfluyente delibera consigliere n. 3 del 7 febbraio 2000, prende per buona la rettifica del foglio catastale introdotta con determina dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2002 in carenza di qualsiasi autotutela sugli atti autorizzativi della vendita attivata mediante indizione di asta pubblica e dei verbali di aggiudicazione di giunta, rimasti inalterati e dunque con conseguente nullità o, quantomeno, insanabile invalidità di atto pubblico, rogato sulla base di volontà di alienazioni erronee e comunque diverse da quelle manifestate in rogito e, dunque, in presenza di contraddittorietà fra più atti dello stesso Ente;

nel rogito stipulato in data 25 gennaio 2002 all'articolo 10, pagina 10, si invocano particolari agevolazioni fiscali sul presupposto « dell'esistenza di un piano particolareggiato regolarmente approvato ». Invero trattasi di incauta, quanto erronea affermazione, resa in un atto pubblico, del tutto priva di fondamento. Il certificato di destinazione urbanistica del 7 gennaio 2002, richiamata nel rogito, si limita a riferire sulle modalità di insediamento di area residenziale classificata — in parte minore — di completamento (e, dunque, assoggettabile ad intervento edilizio diretto e non già ad intervento urbanistico preventivo) e — in parte maggiore — a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, come da previsione di P.R.G., oggetto di variante urbanistica, quest'ultima sì (ed in via esclusiva) regolarmente approvata;

l'inesistenza del piano particolareggiato risulta certificata dall'ufficio tecnico comunale (atto del 23 aprile 2002). Assai grave risulta, quindi, la circostanza che vede il rappresentante del comune sottoscrivere un atto pubblico senza nulla abbia in ordine all'erroneo contenuto dello stesso, avallando — quindi — la sussistenza di presupposti, invece mancanti, per la richiesta e l'applicazione di agevolazioni tributarie —:

se sia stata accertata dagli organi giurisdizionali competenti l'illegittimità degli atti richiamati in premessa;

e, in caso affermativo, se risultino attivati, nei confronti dei soggetti eventualmente indicati come responsabili, da parte della Corte dei conti, le procedure per il recupero del danno erariale, la cui sussistenza risulta confermata dai benefici fiscali concessi in ragione di un piano particolareggiato che si asserisce « regolarmente approvato », ma in realtà inesistente;

se risulti aperto fascicolo penale nei confronti dei responsabili dell'adozione degli atti menzionati nel presente atto di sindacato ispettivo. (5-02883)

RAISI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società multinazionale British American Tobacco ha acquistato gli stabilimenti italiani di Manifattura Tabacchi dallo Stato Italiano (ETI), presentando il programma di attività della nuova realtà industriale per i prossimi anni sia agli operatori del settore, prevedendo altresì un rilancio produttivo di alcuni prodotti ETI (in particolare MS e sigaro toscano) e la prospettiva di un aumento di queste produzioni per l'esportazione, in particolare nei paesi con notevoli presenze italiane nella popolazione;

la pianificazione aziendale della BAT è stata « disturbata » dall'annuncio anticipato dalla Philip Morris della sua decisione di cessare con il 31 gennaio 2004 la produzione di sue sigarette, in particolare nello stabilimento di Bologna;

se da un lato tale recesso doveva essere già stato previsto dalla BAT (era evidente che la maggiore concorrente si sarebbe sfilata dalla produzione in Italia dei suoi prodotti, qualora lo stabilimento di produzione fosse passata in « mani » concorrenti), dall'altro la BAT ha cercato subito di ridurre il personale dipendente, oltre che a recedere dai contratti appaltati ad aziende esterne (pulizia, trasporti, eccetera);

infatti, la BAT (che a dire dell'A.D. ing. Valle si pensava che la PM si sarebbe sfilata da Bologna solo fra due anni circa?) non potendo sopperire alla produzione dei precedenti quantitativi di PM nella manifattura di Bologna (14 milioni di chili l'anno) ha pensato bene di ridurre il personale in ognuno degli stabilimenti appena acquistati;

precedentemente all'atto di vendita lo stabilimento di Bologna era capofila di una strategia produttiva che avrebbe dovuto rialzare il livello di produttività;

invece, l'accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali ha portato la produzione a Bologna da 14,5 milioni di chili a 3,6 milioni (-78 per cento), Chiaravalle da 6,1 milioni a 4,9 milioni (-20 per cento), Lecce da 11,2 milioni a 9,5 milioni (-8 per cento), Rovereto da 6,5 milioni di chili a 5,1 milioni di chili (-22 per cento), Scafati da 2,4 milioni di chili a 1,4 milioni di chili (-40 per cento);

è evidente che la BAT invece di spalmare (ciò avrebbe significato quantomeno un tentativo di BAT di salvaguardare tutti gli stabilimenti nessuno escluso) su tutti e cinque gli stabilimenti la contrattura della produzione dovuta al recesso di P.M. abbia ridotto — sia come produzione sia come personale — gli stabilimenti di Chiaravalle, Rovereto, Scafati, oltre ad una minima riduzione di Lecce (che evidentemente, valutando i trasferimenti dei tecnici da Bologna a Lecce dovrebbe essere lo stabilimento di punta in Italia di BAT: la BAT ha forte impatto con i suoi prodotti sui continenti africani e asiatici), mentre è *ictu oculi* che Bologna è stata la più penalizzata come produzione e numero di dipendenti: circa 1/5 della produzione e dei dipendenti rispetto agli anni precedenti;

in data 30 gennaio 2004 la nuova proprietà unitamente ai sindacati FLAI Cgil, FP Cgil, FAI Cisl e UILA Uil al fine di valutare possibili soluzioni rispetto al recesso della Philip Morris ha stipulato un accordo sindacale per attivare un piano

produttivo di « transizione » idoneo al superamento dell'attuale stato di emergenza;

il predetto piano prevede che tutti gli stabilimenti abbiano una riduzione di personale, e che Bologna passi da 240 dipendenti a 162 dipendenti;

in particolare, gli esuberanti verranno dirottati in parte (soprattutto i tecnici di *primary* e *secondary*) nello stabilimento di Lecce, il che — se da un lato — aumenterà certamente il *Know-how* di Lecce dall'altro vi sarà un forte depauperamento di quello di Bologna;

ulteriori dipendenti verranno dirottati sulla pubblica amministrazione come previsto contrattualmente: anche tali soggetti con un'alta professionalità e conoscenza produrranno un ulteriore depauperamento delle conoscenze e professionalità dello stabilimento di Bologna;

è difficile pensare che possa avvenire — di qui a un anno come precisato dall'accordo — un rilancio dello stabilimento di Bologna, quando poi (ammesso e non concesso che tale rilancio avvenga) mancheranno dallo stabilimento tutte le professionalità (*in primis* gli stessi tecnici inviati a Lecce) in grado di sopportare tale rilancio;

nell'atto di vendita era espressamente previsto che l'acquirente avrebbe dovuto mantenere inalterato il numero dei dipendenti per almeno tre anni, salvo diversi accordi sindacali;

ironia della sorte tale garanzia di mantenimento delle unità produttive degli stabilimenti ex-Eti è stata vanificata dalle stesse organizzazioni sindacali che hanno firmato a livello nazionale il predetto accordo (sacrificando sull'altare lo stabilimento di Bologna) riconoscendo alla nuova proprietà di poter abbassare fin dal suo ingresso (con la scusa del recesso P.M.) il numero dei dipendenti e perfezionando di fatto la compravendita —:

se sia a conoscenza nello specifico della situazione sopra descritta;

se non ritenga che il comportamento assunto dalla BAT sia contrario agli obblighi assunti con l'aggiudicazione del bando di acquisto, ed in caso affermativo quali iniziative intenda prendere a tal fine;

se corrisponda al vero che la compravendita di ETI prevedeva espressamente il divieto (salvo accordi sindacali) di modifica del numero dei dipendenti per almeno tre anni, e quali soluzioni il Governo voglia intraprendere al fine di mantenere lo stato produttivo e tecnologico della Manifattura tabacchi di Bologna nelle condizioni in cui era durante la proprietà pubblica;

se non sia il caso di ridiscutere con BAT l'accordo di acquisto stante la presenza di obblighi (tra cui il divieto di non alterare il numero dei dipendenti seppur vanificato dalle organizzazioni sindacali), impugnando lo stesso contratto qualora sussistano i presupposti di fatto e di legge;

se comunque non ritenga necessaria l'attivazione di un tavolo di confronto con i ministeri competenti, le Regioni, Province e Comuni competenti, oltre le organizzazioni sindacali e dirigenza BAT. (5-02891)

ROSITANI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Direttore Regionale per il Lazio ha bandito in data 6 febbraio 2003 (prot. n. 12880/2003) un procedimento di interpellato per il conferimento di incarichi dirigenziali presso alcuni uffici in ambito regionale (undici posti);

dopo la selezione dei Dirigenti ritenuti idonei per la copertura di alcuni dei posti vacanti è stata avviata la selezione di funzionari di area C2 e C3 per il conferimento di incarico provvisorio per le sedi rimaste disponibili;

al termine sono stati nominati alcuni Funzionari, tra cui anche quello assegnato all'Agenzia delle Entrate di Rieti, che essendo di area C2 (Funzionario Tributario ex 8° livello) è stato preferito ad altri

candidati di area C3 (Direttore Tributario ex 9° livello) pure candidatisi allo stesso incarico —:

quali siano stati i criteri di valutazione dei *curricula* presentati dai vari candidati;

quali siano stati i criteri di valutazione dei colloqui sostenuti dai vari candidati;

per quale ragione non sia stata stilata una graduatoria finale indicante il punteggio relativo ai titoli ed ai colloqui;

se l'incarico dirigenziale sia, ad avviso dell'amministrazione, conferibile ad un funzionario di area C2, ovvero gli sia precluso, tenuto conto al riguardo di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e riguardanti tale profilo professionale (supplemento ordinario a *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985);

se l'incarico *de quo* non sia da attribuire ad un funzionario appartenente ad area C3, ex Direttore Tributario, che per profilo professionale svolge le funzioni di sostituzione del Dirigente;

se è a conoscenza che lo stesso Direttore Regionale, con proprio provvedimento n. 8231 ha disposto la graduatoria di merito del corso-concorso per il passaggio di personale da area C1-C2 ad area C3, ammettendo il funzionario incaricato a Dirigente al percorso formativo per l'area C3;

se ritiene in particolare legittima, per quanto detto, la nomina ad incarico dirigenziale presso l'agenzia di Rieti e in caso contrario quali eventuali iniziative e provvedimenti intende assumere al riguardo. (5-02895)

OLIVIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i coltivatori del Trentino, a seguito di una risoluzione di metà dicembre 2003

dell'Agenzia delle Entrate, hanno appreso che la quota di partecipazione ai Consorzi di miglioramento fondiario non è deducibile ai fini Irpef;

questa risoluzione, venuta in appello, ha ignorato una questione di principio, « i costi di partecipazione al Consorzio di miglioramento fondiario sono un costo per l'azienda agricola e pertanto deducibili sia dal reddito domenicale, sia da quello agrario in quanto, questi redditi sono espressi dalle tariffe d'estimo con aggiornamento biennale con l'applicazione di coefficienti stabiliti dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze »;

quest'orientamento è stato avvallato dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento che, accogliendo il ricorso di un frutticoltore di Brez, nel luglio 2003 aveva emesso una sentenza articolata, per certi versi innovativa, in cui affermava che « i contributi versati dai frutticoltori ai Consorzi di miglioramento fondiario sono deducibili ai fini Irpef »;

a questo si aggiunge il fatto che la deduzione dei contributi ai Consorzi è consentita solo quando essi non sono stati considerati in sede di determinazione degli estimi dei terreni —:

se sia a conoscenza della situazione descritta e se non ritenga così come si è espressa la Commissione tributaria di primo grado di Trento che « i contributi versati dai frutticoltori ai Consorzi di miglioramento fondiario sono deducibili ai fini Irpef » in considerazione del fatto che, la quota onerosa che l'agricoltore versa al Consorzio di miglioramento fondiario è composta di spese di gestione documentate e quindi, deducibili ai fini Irpef;

se non ritenga comunque opportuno ed indispensabile fare chiarezza su questa materia, così da consentire a tutti gli agricoltori che partecipano ad un Consorzio di miglioramento fondiario di poter dedurre la loro quota di partecipazione che, a tutti gli effetti, per l'azienda agricola è una spesa. (5-02896)

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel luglio del 1992, acquista il 75 per cento di *Stet Hellas*, compagnia telefonica greca, ad un prezzo di 108 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08943)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel giugno del 1996, acquista il 19 per cento dell'*Entel Chile*, compagnia telefonica del Cile, ad un prezzo di 301 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08944)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel novembre del 1996, acquista l'11

per cento della *Bouygeus Tel*, compagnia telefonica francese, ad un prezzo di 320 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08945)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nell'aprile del 1997, acquista il 25 per cento della *Mobilkom*, compagnia telefonica austriaca, ad un prezzo di 715 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08946)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel giugno del 1997, acquista il 29 per cento della *Telekom Serbia*, compagnia telefonica serba, ad un prezzo di 516 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08947)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel luglio del 1997, acquista il 43 per cento della *Bahia Sergipe Cellular*, compagnia telefonica brasiliana, ad un prezzo di 99 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08948)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel luglio del 1997, acquista il 18,6 per cento della *Retevision*, compagnia telefonica spagnola, ad un prezzo di 398 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08949)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom

Italia, nell'aprile 1995-febbraio 1997, acquista il 29 per cento dell'*Etec*, compagnia telefonica cubana, ad un prezzo di 596 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08950)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nell'ottobre del 1995, acquista il 12 per cento della *Bharti*, compagnia telefonica indiana, ad un prezzo di 67 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08951)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel marzo del 1996, acquista il 6 per cento di *Radiomobil*, compagnia telefonica della Repubblica Ceca, ad un prezzo di 25 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08952)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel novembre del 1995, acquista il 50 per cento dell'*Entel*, compagnia telefonica della Bolivia, ad un prezzo di 610 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08953)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel novembre del 1990, acquista il 19 per cento di *Telecom Argentina* ad un prezzo di 33 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08954)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo del 4 febbraio 2004 su *La Repubblica*, Telecom Italia, nel dicembre del 1994, acquista il 25

per cento dell'*Impsat Corporation*, compagnia telefonica dell'America Latina, ad un prezzo di 84 milioni di dollari —:

se utilizzando la documentazione in proprio possesso il Ministro intenda appurare:

quanti utenti vi fossero in quella nazione al momento dell'acquisto;

se il prezzo sopra riportato sia stato svalutato ed eventualmente di quanto.

(4-08955)

BOTTINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prevede una serie di norme innovative dirette alla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento alla dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

con tale decreto coloro che hanno diritto alla presentazione della domanda (per ottenere o il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'invalidità o un adeguamento del vitalizio, o quanto altro previsto), devono inoltrarla all'ufficio o comando presso il quale prestano o prestavano servizio; l'Amministrazione a sua volta provvede a trasmetterla alla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto;

in particolare l'articolo 9 stabilisce che: «in alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, che l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche

territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati...»; ciò rappresenterebbe una validissima soluzione per tutti coloro i quali siano colpiti da così grave infermità da risultare particolarmente gravoso e difficoltoso raggiungere la sede della Commissione competente;

diciamo pure rappresenterebbe poiché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, i Ministri interessati dal presente atto avrebbero dovuto emanare di concerto un decreto al fine di definire i criteri organizzativi che ne consentissero di fatto l'applicazione;

sono trascorsi due anni e del decreto neanche l'ombra con tutte le pesanti conseguenze che questo eccessivo ritardo ha comportato; infatti una delle regioni penalizzate in particolar modo è la Liguria, dove per tutta la provincia di Genova un invalido che abbia prodotto la domanda relativa ad una delle opzioni previste, è costretto ad effettuare la visita medica a Torino alla sede del Centro Medico Legale Militare;

è facile rendersi conto come sia complicato per alcune persone, il cui progredire dell'invalidità ha reso difficile ed esoso il trasporto, raggiungere la sede di Torino; tenuto anche conto del fatto che in Liguria tutta la zona della provincia di Genova possiede un territorio che per le sue peculiarità morfologiche rende già complessa la viabilità e le comunicazioni di per sé, soprattutto per le piccole comunità montane;

a parere dell'interrogante questa situazione non può continuare a durare a lungo soprattutto perché risulta oltre che inaccettabile sotto il profilo umano e sociale, anche perché rappresenta una discriminante nei confronti della regione Liguria visto che in tutta Italia è l'unica regione con questo problema —:

quali siano le motivazioni che hanno determinato un simile ritardo, e se persi-

stano elementi ostativi all'emanazione del decreto, se non ritengano, di accertare i fatti appena descritti al fine di provvedere urgentemente mediante una soluzione diversa anche temporanea che consenta in questo caso particolare l'applicazione del principio di cui al citato articolo 9.

(4-08965)

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con Decreto del Presidente del Magistrato per il Po di Parma protocollo 2241 del 22 febbraio 1991 veniva disposta una nuova delimitazione dell'alveo del torrente Tidone, in sponda sinistra nel comune censuario di Nibbiano Val Tidone (Piacenza), località "Cà Manzini - Cà Roveda";

il predetto Decreto, conseguente l'istanza presentata in data 20 dicembre 1989 dalla Ditta Zaffiro Oscar e Negri Cecilia, veniva trasmesso per la sua esecuzione all'Ufficio Operativo del Magistrato per il Po sede di Piacenza, all'Intendenza di Finanza di Piacenza, all'Ufficio Tecnico erariale di Piacenza, al comune censuario di Nibbiano V.T., al Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, oltre che alla Direzione Generale Difesa del Suolo, in allora presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e alla Direzione Generale del Demanio, in allora presso il Ministero delle Finanze —:

se e quali urgenti iniziative si intendano assumere, da parte dei Ministri interrogati, affinché sia possibile dare concreta esecuzione al citato Decreto, atteso che a tutt'oggi nessun accatastamento risulta essere stato perfezionato e che, in ragione di ciò, la delimitazione dell'alveo del torrente Tidone. (4-08986)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il dibattito sulla trasparenza dei rapporti bancari e la tutela del risparmio è molto vivace in Italia dove, anche per esperienza diretta e personale dell'interrogante, si può constatare come un normale conto corrente preveda la corresponsione da parte della banca di un interesse attivo per il cliente pari allo 0,01 per cento (un centesimo di punto) contro un tasso passivo di oltre il 10 per cento, ovvero mille volte superiore;

le spese bancarie sono nuovamente aumentate in maniera rilevante (anche del 100 per cento) dall'inizio dell'anno tanto che un normale conto corrente di deposito con un saldo attivo pari ad alcune mensilità di salario comporta un notevole costo per il correntista, senza la corresponsione di alcun concreto interesse —:

se non ritenga, previa una verifica dei tassi attivi medi praticati alla clientela, di adottare iniziative normative volte a prevedere che su tutti i conti correnti bancari venga riconosciuto un tasso attivo per la clientela parametrato all'andamento dell'Euribor, considerandolo anche in relazione al tasso d'inflazione, tasso che potrebbe oggi equamente aggirarsi intorno all'1 per cento annuo, ovvero circa la metà del predetto Euribor. (4-08996)

FISTAROL. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 27 dicembre 2002, n. 288 si concedeva l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare alle categorie dei grandi invalidi di guerra e per servizio che versano in particolari situazioni descritte dalla sopraccitata legge;

sempre con la legge 27 dicembre 2002, n. 288 a decorrere dal 1° gennaio 2003 si istituiva un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile di 7.746.853 euro;

entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore —:

se siano a conoscenza di quante richieste di assegno sostitutivo siano state inoltrate dai grandi invalidi di guerra e per servizio e quante di esse siano state evase positivamente, dando una descrizione completa tra aventi diritto;

e quanti tra gli aventi diritto all'accompagnatore militare e civile hanno potuto usufruire del servizio di accompagnamento con la scelta non nominativa. (4-09006)

TRUPIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministero dell'economia e finanze del 21 novembre 2002 sono stati dichiarati cartolarizzati gli immobili INAIL siti in zona Pomari a Vicenza;

si tratta di 211 appartamenti concessi in locazione a dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno, nonché ad appartenenti alle Forze dell'Ordine per i quali, nel maggio 2003 con l'invio delle offerte per l'opzione, è iniziato l'iter per la vendita;

l'approvazione della legge 410 del novembre 2001 all'articolo 3, comma 20, è detto: «Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle condizioni indicati nell'offerta»;

le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al

prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto (...);

tale norma, ponendo il termine di scadenza per la presentazione della richiesta di acquisto tramite raccomandata al 31 ottobre 2001, essendo stata promulgata la legge nel novembre del 2001, di fatto crea una disparità di trattamento tra gli inquilini interessati, i quali non sono stati preventivamente avvisati della necessità di inviare una raccomandata a.r. entro il 31 ottobre 2001, dal momento che alcuni di loro si trovavano in quel periodo fuori sede per necessità di servizio (in Bosnia, Albania, Kosovo);

i soggetti interessati avevano già indicato la loro volontà di acquisto (da effettuare nei modi previsti dall'Ente stesso) nel 1999, quando, rispondendo ad una circolare emanata dal Ministero del lavoro e delle parti sociali (circ. n. 6/4PS/3 1573) in ottemperanza all'articolo 6 del decreto legislativo n. 104 del 1996, l'Inail ha effettuato un'indagine circa la loro propensione all'acquisto degli appartamenti e tale volontà è stata ribadita nel maggio 2003 rispondendo all'offerta di opzione —:

se il Ministro non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a prevedere la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di acquisto, estendendo così le agevolazioni previste dalla legge n. 410 del 2001 anche a coloro che sono risultati assegnatari successivamente al 31 ottobre 2001. (4-09012)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i comuni, soprattutto i piccoli, vivono «vita grama» a causa della insufficienza di risorse finanziarie rispetto alle varie competenze da esercitare, ai servizi da garantire e alle opere da realizzare;

i ritardi nella erogazione dei contributi loro spettanti incidono assai negativamente sulle collettività amministrative e sulla efficienza delle Amministrazioni locali;

il comune di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, aspetta dal Ministero l'erogazione di euro 391.349,45 complessivi, di cui contributo ordinario anno 2003, euro 268.631,87; contributo ordinario anno 1999, euro 25.414,03; contributo ordinario anno 2000, euro 35.481,56; compartecipazione anno 2002, euro 24.841,64; compartecipazione IRAP anno 2001, euro 14.142,57; contributo sviluppo investimenti 2003, euro 22.840,45 —:

quali siano le ragioni del ritardo nella erogazione dei fondi succitati e i tempi occorrenti per il saldo definitivo e complessivo di tutte le somme a vario titolo spettanti al comune di Montalbano Ionico. (4-09015)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

MAZZONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

la cassa delle ammende, istituita con legge 9 maggio 1932, n. 547, nasceva con la finalità di finanziare prioritariamente « progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale »;

con le modifiche successivamente apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e finalità della Cassa sono state altresì estese alla erogazione di fondi per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati,

nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione;

l'ampliamento della finalità della Cassa ha posto il problema di una migliore e più puntuale regolamentazione delle modalità di erogazione dei fondi per consentire un uso razionale ed organico degli stessi. Tale regolamento, atteso oramai da oltre quattro anni, ed annunciato ufficialmente dal Ministro in data 18 settembre 2003, in occasione della risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-04560, ad oggi non risulta essere stato ancora adottato;

le importantissime finalità della Cassa, se realizzate, potrebbero dare concreto sollievo alla difficile situazione penitenziaria;

la giacenza inattiva di fondi cospicui è ingiustificabile e non può protrarsi oltre —:

se e come il Governo, recependo l'urgenza, intenda intervenire per superare questa situazione di inattivismo. (3-03079)

Interrogazioni a risposta scritta:

GIACHETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dalle pagine de *Il Giornale* di martedì 17 febbraio che un detenuto recluso nel carcere di Rebibbia di Roma sarebbe entrato in coma e successivamente deceduto a seguito di un tumore al cervello;

parrebbe, in base alle testimonianze dei familiari della vittima, che il cancro sarebbe stato diagnosticato troppo tardi dalle strutture sanitarie dell'istituto penitenziario, e che peraltro non sarebbe stata eseguita alcuna forma di trattamento terapeutico volto a prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute dell'uomo;

semberebbe che il detenuto abbia più volte rivolto al carcere la richiesta di intervento da parte dei medici, ma tale